

STATUTO

**MAYA PERCORSI INNOVATIVI
IMPRESA SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIGEVANO PV CORSO GENOVA 73

Numero REA: PV - 311360

Codice fiscale: 02923450189

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"A"** al n. 48.958/14.191 di repertorio

STATUTO

Art. 1. E' costituita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.112/2017 una società a responsabilità limitata impresa sociale denominata:

"MAYA PERCORSI INNOVATIVI IMPRESA SOCIALE S.R.L."

in forma abbreviata **"MAYA IMPRESA SOCIALE S.R.L."**

cui verrà aggiunto l'acronimo "E.T.S." (ente del Terzo Settore) una volta ottenuta l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Di tale denominazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza della società.

Art. 2. La società impresa sociale ha sede in **VIGEVANO**.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, costituisce invece modifica dell'atto costitutivo.

Art. 3. La durata della società impresa sociale è stabilita fino al **31 dicembre 2060** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4. La società impresa sociale esercita, in via stabile e

	principale per il perseguimento di finalità civiche, solidari-
	stiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, adottando
	modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il
	più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di al-
	tri soggetti interessati alle loro attività, un'attività
	d'impresa di interesse generale relativa a:
	• educazione, istruzione e formazione professionale , ai sensi
	della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni,
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
	educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 2 del D.Lgs. n.
	112/2017.
	L'Impresa rivolge prevalentemente la propria attenzione a mi-
	norì, giovani adulti, adulti, anziani, famiglie, in ambito so-
	cio-educativo, socio-sanitario, socio assistenziale e gestio-
	nale, porgendo anche attenzione ai minori, adulti e famiglie
	inseriti nel circuito penale, alle situazioni di disagio, di
	segnalazione, ovunque sia necessario e opportuno mettere in
	atto interventi che favoriscano l'integrazione positiva
	nell'ambiente di vita.
	Operando in stretto collegamento con le istituzioni, i servizi
	sociali, le organizzazioni già presenti e l'intera comunità
	locale, l'Impresa intende impegnarsi, sul territorio:
	nell'ambito della prevenzione al disagio, superando la logica
	riparativa (della sola cura dei problemi), per mettere al cen-
	tro l'attenzione alla qualità della vita e la capacità delle

	persone di crescere in autonomia, responsabilità e dignità;	
	nello studio, nella programmazione, nella gestione di servizi	
	e strutture di supporto al minore e al giovane in difficoltà e	
	alla sua famiglia; nella promozione di iniziative di studio,	
	formazione e informazione; nella promozione di iniziative al-	
	lo sviluppo.	
	Per il conseguimento di tali obiettivi l'Impresa può occuparsi	
	di:	
	- programmazione e gestione di comunità educative di acco-	
	glienza, comunità mamma-bambino, comunità terapeutiche che ac-	
	colgono minori e adulti, anche inseriti nell'ambito penale e	
	di centri aperti socio-educativi e socio-sanitari; strutture	
	semi-residenziali e residenziali di qualsiasi genere; realiz-	
	zazione e gestione di strutture protette, comunità-alloggio,	
	unità di convivenza per anziani e persone con disabilità, cen-	
	tri socio-riabilitativi, case di cura e asili nido, RSA e RSD;	
	realizzazione e gestione di laboratori ludici, ricreativi,	
	scolastici e riabilitativi; colonie; spiagge; realizzazione e	
	gestione di attività di animazione per qualsiasi utenza; ge-	
	stione centri sportivi; realizzazione e gestione di attività	
	sportive, ricreative e di spettacolo; realizzazione di servi-	
	zi psico-pedagogici; realizzazione di servizi di assistenza	
	educativa presso le scuole di ogni ordine e grado, gli ospeda-	
	li, case di cura, centri diurni o qualsiasi struttura interes-	
	sata;	

	- programmazione e gestione di attività di aggregazione giova-	
	nile; programmazione e gestione di supporti individuali e di	
	interventi educativi domiciliari; realizzazione di attività in	
	collaborazione con le realtà scolastiche; interventi educativi	
	e psico-pedagogici nelle scuole di ogni ordine e grado; pro-	
	grammazione e gestione di interventi di formazione ai prere-	
	quisiti lavorativi e di orientamento occupazionale e di inse-	
	rimento lavorativo; programmazione, gestione e realizzazione	
	di attività educativo ricreative, tra cui centri estivi e in-	
	vernali; interventi di sostegno alla genitorialità e consulen-	
	za pedagogica indirizzate ai singoli soggetti e ai gruppi; at-	
	tività di psicoterapia tramite soggetti abilitati e mediazione	
	famigliare; segretariato sociale e consulenze inerenti le ma-	
	terie di specifica competenza; informazione, orientamento e	
	raccordo tra i servizi esistenti e sulle risorse disponibili;	
	- sviluppo di progetti nell'ambito dei servizi/gestioni per	
	adulti e anziani; attività di studio e ricerca; realizzazione	
	di programmi e corsi di formazione, ricerca, insegnamento e	
	aggiornamento sia di propria iniziativa che per conto di terzi	
	o in convenzione con pubblici o privati; promozione di attivi-	
	tà culturali (dibattiti, convegni, spettacolo...), gestione di	
	sedì da utilizzarsi per convegni, seminari e corsi di forma-	
	zione o aggiornamento; iniziative di sensibilizzazione; promo-	
	zione di attività e iniziative di animazione socio-culturale;	
	promozione e sperimentazione dell'approccio di sviluppo di co-	

	munità; promozione dell'inserimento lavorativo e sociale dei
	soggetti fragili;
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche,
	turistiche, sportive o ricreative di interesse sociale, inclu-
	se e focalizzate su attività editoriali, di promozione e dif-
	fusione della cultura, dell'ambiente e del territorio e della
	pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-
	le di cui alla lettera i) dell'art. 2 del D. Lgs. n. 112/2017.
	Le attività di interesse generale sono realizzate e declinate,
	in particolare, ma non esclusivamente, per il tramite della
	gestione di tutti i servizi necessari o utili al raggiungimen-
	to delle finalità, estrinsecandosi in particolare nelle se-
	guenti attività:
	- gestione di scuole e di istituti scolastici di ogni ordine e
	grado, con particolare riferimento a scuole dell'infanzia,
	asili nido, scuole primarie e secondarie ed in generale ogni
	altra attività di carattere socio-educativo ed assistenziale,
	ivi compreso l'esercizio di palestre, piscine, campi sportivi,
	mense scolastiche, pulizie e igienizzazioni, circoli ricreati-
	vi e ogni realizzazione di servizi sociali connessi agli scopi
	ed ai fini sopra evidenziati;
	- realizzazione, produzione e vendita di contenuti editoriali
	(ad eccezione dei quotidiani), pubblicazioni e libri, audio e
	video, in forma cartacea, elettronica e multimediale;
	- organizzazione di manifestazioni, eventi, sponsorizzazioni,

	fiere e mostre, realizzazione di pubblicazioni e brochure;	
	- attività ricettiva e di somministrazione di alimenti e bevande dipendente o funzionalmente collegata all'attività di interesse sociale;	
	- gestione di strutture comunitarie per persone anziane, persone con disabilità e persone con fragilità.	
	E' compresa ogni attività e/o servizio necessario (connesso e/o consequenziale) allo svolgimento dei servizi oggetto dell'attività dell'impresa, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di pulizia, servizi di ristorazione, servizi di trasporto.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo sociale:	
	- la società impresa sociale potrà realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e ciò anche in forma organizzata e continuativa, anche attraverso lo strumento del crowdfunding ;	
	- la società impresa sociale potrà, inoltre, compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune al conseguimento dell'oggetto sociale.	
	Art. 5. La società impresa sociale non ha scopo di lucro inteso in senso soggettivo: pertanto, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statu-	

	taria o ad incremento del patrimonio della società.	
	Essa, tuttavia, può destinare una quota inferiore al cinquanta	
	per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, de-	
	dotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato	
	dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale	
	generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai	
	e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statisti-	
	ca (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'eserci-	
	zio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono	
	stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante au-	
	mento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti	
	finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato; essa, inoltre, può destinare una quota inferio-	
	re al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di ge-	
	stione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli eser-	
	cizi precedenti ad erogazioni gratuite in favore di enti del	
	Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano so-	
	ci della presente impresa, finalizzate alla promozione di spe-	
	cifici progetti di utilità sociale.	
	Art. 6. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili	
	ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a	
	soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri com-	

	ponenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di
	qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rap-
	porto. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettiva-
	mente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei li-
	miti di cui al comma 3 lettera a) dell'art.3 del
	D.Lgs.112/2017.
	Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque
	rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzio-
	nati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle
	specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti
	in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condi-
	zioni;
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-
	spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai con-
	tratti collettivi di cui all' articolo 51 del decreto legisla-
	tivo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinen-
	ti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini
	dello svolgimento delle attività di interesse generale perse-
	guate dalla società;
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle
	quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
	finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti ri-
	spetto al limite massimo previsto per la distribuzione di di-

	videndi dal comma 3, lettera a) dell'art.3 del D.Lgs.
	112/2017;
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nor-
	male;
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-
	zioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai compo-
	nenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
	qualsiasi titolo operino per lo società o ne facciano parte,
	ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro
	il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o
	indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ra-
	gione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazio-
	ni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse ge-
	nerale perseguita dalla società;
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in
	dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro
	punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può
	essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle
	politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
	delle finanze.
	Art. 7. Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimi-
	la virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.
	La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il

	conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione	
	economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a fa-	
	vore della società, determinando le modalità del conferimento;	
	in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere	
	eseguito in denaro.	
	Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter C.C., gli aumenti	
	del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di	
	partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta	
	ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di	
	recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.	
	Art. 8. I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo am-	
	ministrativo, finanziamenti infruttiferi senza obbligo di rim-	
	borso oppure con obbligo di rimborso, nel rispetto delle con-	
	dizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di rac-	
	colta del risparmio.	
	Art. 9. I diritti sociali spettano ai soci in misura propor-	
	zionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in	
	misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.	
	Art. 10. L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscri-	
	zione di aumento di capitale sociale sia mediante acquisto a	
	qualsiasi titolo di partecipazioni sociali, deve avvenire se-	
	condo il principio di non discriminazione.	
	In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con	
	decisione assunta con il voto favorevole della maggioranza del	

	capitale, che deve essere adottata entro novanta giorni dal	
	decesso del socio, stabilire che la quota di partecipazione al	
	capitale sociale si accresca automaticamente agli altri soci,	
	i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio	
	defunto il valore della quota già spettante al defunto stesso,	
	determinato con le modalità previste dall'art. 11 del presente	
	statuto.	
	Il diritto di recesso previsto dall'art. 2473 del codice civi-	
	le può essere esercitato solo decorsi ventiquattro mesi dalla	
	costituzione della società o dalla sottoscrizione della parte-	
	cipazione.	
	Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota del	
	defunto, essi dovranno nominare un rappresentante comune e si	
	applicheranno gli artt. 1105 e 1106 del codice civile.	
	In ogni caso di trasferimento a titolo oneroso per atto tra	
	vivi, il socio che intenda disporre, in tutto o in parte, del-	
	le proprie quote, dovrà notificare agli altri soci la propria	
	intenzione, indicando la natura dell'atto di disposizione che	
	intende compiere, l'eventuale corrispettivo o, in alternativa,	
	il valore patrimoniale della quota di cui intende disporre,	
	quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.	
	La notificazione dell'offerta dovrà essere effettuata mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al domicilio dei	
	soci, quale risulta ai sensi dell'art. 26 del presente statu-	
	to.	

	I soci, entro trenta giorni dalla data di ricezione della rac-	
	comandata, potranno esercitare il diritto di prelazione, in	
	proporzione alle quote rispettivamente possedute, notificando	
	la loro intenzione di esercitare il diritto di prelazione nel-	
	le forme di cui sopra.	
	L'esercizio del diritto di prelazione deve necessariamente	
	esplicarsi con riferimento all'intera quota di cui il socio	
	intende disporre.	
	Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazio-	
	ne con le descritte modalità, il socio che intende procedere	
	al trasferimento può liberamente effettuare l'atto entro i	
	trenta giorni successivi alla scadenza del termine come sopra	
	concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; de-	
	corsi detti trenta giorni, occorre ripetere tutta la procedura	
	di cui sopra.	
	Il trasferimento delle partecipazioni avrà effetto di fronte	
	alla società dal momento del deposito dell'atto relativo pres-	
	so il Registro Imprese.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito,	
	agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato	
	con le medesime modalità descritte nei commi che precedono,	
	con l'unica particolarità che il prelazionante dovrà corri-	
	spondere al donatario una somma pari al valore della quota di	
	partecipazione oggetto dell'atto, secondo le risultanze	
	dell'ultimo bilancio approvato.	

	L'intestazione della quota sociale a Società Fiduciaria e la	
	reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del	
	mandato fiduciario) al fiduciante non è soggetta a quanto di-	
	sposto dal presente articolo: in tal caso non sorge in capo	
	agli altri soci il diritto di prelazione.	
	Art. 11. Il recesso del socio è consentito nei soli casi pre-	
	visti dalla legge. Il recesso deve essere esercitato per l'in-	
	tera partecipazione posseduta dal socio. Il recesso, ove in-	
	tervenuto, deve esercitarsi nei termini e con le modalità di	
	cui all' art. 2437 -bis cod. civ.	
	Il socio che recede avrà diritto unicamente al rimborso del	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o	
	aumentato nei limiti di cui all'art.3, comma 3, lettera a),	
	D.Lgs.112/2017.	
	L'esclusione dei soci può avvenire nei casi previsti dalla	
	legge, nel rispetto del principio di non discriminazione. Il	
	socio escluso può investire l'organo di amministrazione in re-	
	lazione al provvedimento di esclusione.	
	Art. 12. I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomen-	
	ti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministra-	
	tori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del ca-	
	pitale sociale.	
	Le decisioni dei soci prese in conformità della legge e	
	dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti	

	o dissenzienti.	
	Sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina e la revoca degli amministratori;	
	3) la nomina dell'organo di controllo o del revisore;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	6) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabi-	
	le alla competenza dei soci.	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate:	
	a) con deliberazione assembleare;	
	b) mediante consultazione scritta;	
	c) sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.	
	Nell'ipotesi sub a) si applica quanto previsto dal successivo	
	art.13.	
	Nelle ipotesi sub. b) e c) le decisioni dei soci sono valida-	
	mente adottate con il voto favorevole dei soci che rappresen-	
	tano almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.	
	I documenti, sottoscritti dai soci, attraverso i quali avviene	
	la consultazione o da cui risulta il consenso dei soci possono	
	essere trasmessi con qualsiasi sistema di comunicazione che	

consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica. Da tali documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e, in ogni caso, quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Chi riveste la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese e non sia moroso ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art.13. L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il **cinquantuno per cento** del capitale sociale;

b) l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il **cinquantuno per cento** del capitale sociale; nei casi di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., l'assemblea delibera con il voto favore-

	vole dei soci che rappresentino almeno il sessantacinque per	
	cento del capitale sociale;	
	c) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede so-	
	ciale, purchè in territorio italiano o di un altro stato mem-	
	bro dell'Unione Europea;	
	d) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con av-	
	viso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare, spedito almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea, mediante lettera rac-	
	comandata o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.	
	L'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che ri-	
	vestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale	
	che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultan-	
	ze del registro Imprese, al domicilio risultante ai sensi del	
	successivo art. 26 ; in caso di invio a mezzo telefax, posta	
	elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere inviato	
	al recapito espressamente comunicato ai sensi del successivo	
	art. 26 .	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro	
	inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di	
	controllo o da uno o più soci che rappresentino almeno il qua-	
	ranta per cento del capitale sociale;	
	e) In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita	
	quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti op-	

	pure risulta che sono stati informati tutti gli amministratori	
	e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno	
	dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento;	
	f) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra	
	persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata	
	dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;	
	g) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'idoneità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risul-	
	tati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve	
	essere dato conto nel verbale;	
	h) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal	
	presidente del consiglio di amministrazione, e, in mancanza,	
	dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presen-	
	ti;	
	i) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne	
	redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente;	
	nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritie-	
	ne opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui	
	scelto.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio	
	e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle	
	quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione se nominato che provvederanno alla	

	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio e o video collegati a cura della società, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il	
	segretario.	
	In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la	
	riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Art. 14. I soggetti che assumono le cariche sociali devono	
	possedere, oltre a quanto previsto dal codice civile, i se-	
	guenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipen-	
	denza:	
	Costituiscono requisiti di onorabilità :	
	- la non ricorrenza di una delle condizioni di ineleggibilità	
	o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;	
	- la mancata sottoposizione a misure di prevenzione disposte	
	dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilita-	

	zione;	
	- l'assenza di condanna con sentenza irrevocabile alla reclu-	
	sione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto con-	
	tro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, con-	
	tro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia	
	pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;	
	- l'assenza di condanna con sentenza irrevocabile alla reclu-	
	sione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque	
	delitto non colposo.	
	Costituisce requisito di professionalità aver maturato una	
	esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'e-	
	sercizio di, alternativamente:	
	- accertata esperienza nelle attività gestionali di imprese	
	pubbliche o private;	
	- aver avuto precedenti esperienze lavorative qualificanti in	
	relazione alla struttura ed all'attività svolta dalla società;	
	- aver svolto funzioni istituzionali pubbliche per un periodo	
	superiore a venti anni;	
	- aver svolto attività professionale almeno ventennale nel	
	settore socio-educativo.	
	Costituisce requisito di indipendenza :	
	- non ricoprire la carica di amministratore o componente	
	dell'organo di controllo in altre società imprese sociali.	
	- insussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuati-	
	vi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di al-	

	tri rapporti di natura patrimoniale presso altre imprese so-
	ciali, loro controllate o controllanti, tali da comprometterne
	l'indipendenza o di relazioni di natura economica con la so-
	cietà (in forza di rapporti d'affari, di consulenza professio-
	nale o altro) tali da comprometterne l'autonomia di giudizio.
	Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza
	del requisito di indipendenza, si tiene conto della diversa
	rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai
	soggetti interessati. In ogni caso non si considerano tali da
	compromettere l'indipendenza gli incarichi ed i rapporti con
	imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese sociali.
	Il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed
	indipendenza dei soggetti nominati alle cariche sociali deve
	essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto
	di notorietà, da produrre alla società entro 30 giorni dalla
	nomina, a pena di decadenza.
	Art. 15. La società può essere amministrata, alternativamente,
	su decisione dei soci in sede della nomina:
	- da un amministratore unico;
	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento del-
	la nomina.
	E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2475, comma quinto
	C.C..
	Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rie-

	leggibili.	
	L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomi-	
	na. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni la revoca è	
	consentita in ogni tempo e senza necessità di motivazione.	
	Quando la società è amministrata da un consiglio di ammini-	
	strazione, se per qualsiasi causa viene meno uno solo dei con-	
	siglieri decade l'intero consiglio. Fino alla nomina del nuovo	
	organo amministrativo gli amministratori decaduti possono com-	
	piere i soli atti di ordinaria amministrazione.	
	Art.16)	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare	
	agli amministratori, nel rispetto di quanto previsto	
	all'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 112/2017, un'inden-	
	nità annuale in misura non superiore a quella stabilita per	
	gli amministratori di società a partecipazione pubblica.	
	Art. 17.	
	1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la fa-	
	coltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per	
	l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi	
	soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo alla	
	decisione dei soci.	
	In particolare l'organo amministrativo, ai sensi di quanto	

previsto dall'art. 2086 Codice Civile, ha il compito di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivare senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 C.C.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto C.C..

3. L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale e, se ritenuto strettamente necessario, Direttori di Gestione, stabilendo i poteri conferiti.

I Direttori di Gestione, se nominati, rispondono al Direttore Generale e all'organo amministrativo. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale della Società, nell'ambito della quale, salvo esplicita determinazione dell'organo amministra-

	tivo:	
	a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria;	
	b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi societari ed il loro organico sviluppo;	
	c) recepisce il Piano d'Impresa dall'organo amministrativo e lo trasmette ai coordinatori curandone l'operatività; sottopone all'organo amministrativo la documentazione relativa al bilancio preventivo annuale e al bilancio d'esercizio;	
	d) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti/decisioni di competenza dell'organo amministrativo;	
	e) partecipa alle sedute dell'organo amministrativo, se richiesto, e ne esegue, o ne fa eseguire dalla struttura aziendale, le deliberazioni;	
	f) dirige il personale, provvedendo, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale applicabile, alla stipulazione dei relativi contratti ed adotta i provvedimenti disciplinari;	
	g) provvede, nei termini di legge, alla gestione degli appalti necessari al funzionamento dell'attività;	
	h) firma la corrispondenza relativamente alle materie attribuite alla sua competenza;	
	i) nomina e può sostituire i membri dell'eventuale Comitato Consultivo stabilito da apposito regolamento, lo convoca e ne riceve le proposte;	

	l) gestisce la regolare tenuta dei libri contabili e	
	l'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi; per tut-	
	ti tali obblighi può incaricare anche soggetti esterni alla	
	Società, regolando con apposito contratto a sensi di legge ta-	
	le rapporto;	
	m) coordina e dirige le funzioni di Sicurezza, Qualità, con-	
	trollo di gestione, marketing in esecuzione delle delibere	
	dell'organo amministrativo.	
	In relazione alla carica di Direttore generale si applica	
	l'art. 2396 Codice Civile.	
	Art.18. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale	
	della società di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Quando la società è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione la rappresentanza della società spetta al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli in-	
	stitutori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro attribui-	
	ti dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.	
	Art.19. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i	
	suoi membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto	
	infra previsto, possono essere adottate mediante consultazione	
	scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del	

	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il di-	
	ritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti	
	gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	un unico documento ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli	
	amministratori. Il procedimento deve concludersi entro dieci	
	giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo	
	della decisione.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica, non computandosi le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società.	
	In caso di richiesta di almeno due amministratori e comunque	
	ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno e la legge	
	e/o lo statuto lo ritengano necessario, il consiglio di ammi-	
	nistratozione deve deliberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di ammini-	
	stratozione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori	
	e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguata-	
	mente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	

	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissa-	
	ti la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine	
	del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove,	
	purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato membro	
	dell'Unione Europea.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i componenti dell'organo di control-	
	lo.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguen-	
	ti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accerta-	
	re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	

	zione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione, assunte con adunanza dello stesso, anche per audio	
	o video conferenza, si richiede la presenza effettiva della	
	maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In	
	caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà esse-	
	re trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Art. 20. La nomina dell'organo di controllo, anche monocrati-	
	co, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 3 lu-	
	glio 2017 n.112.	
	I sindaci devono avere i requisiti di cui agli artt. 2397,	
	comma 2 e 2399 Codice Civile.	
	Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisi-	
	ti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e	
	possono essere rinominati.	
	In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegia-	
	le sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso me-	

	diante mezzi di telecomunicazione.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.	
	8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchè sull'ade-	
	guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabi-	
	le e sul suo concreto funzionamento.	
	L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitorag-	
	gio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'im-	
	presa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di	
	cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 3 luglio 2017	
	n.112 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 comma 2 del	
	medesimo D.Lgs.112/2017.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto dall'organo di controllo.	
	L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere	
	agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi	
	di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su de-	
	terminati affari.	
	La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di	
	revisione legale, iscritti nell'apposito Registro tenuto pres-	
	so il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi	
	le condizioni poste dalle vigenti norme di legge e, in parti-	

	colare, dall'articolo 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112.	
	Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale	
	eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rino-	
	minabili.	
	Art. 21. L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il	
	libro degli inventari in conformità alle disposizioni del co-	
	dice civile.	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
	L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio	
	e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'approvazione	
	del bilancio può avvenire entro centottanta giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, qualora, a giudizio dell'Organo	
	Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze, relative	
	alla struttura e all'oggetto della società.	
	L'organo amministrativo, redige, inoltre, il bilancio sociale	
	secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro	
	del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Na-	
	zionale del Terzo Settore di cui all'articolo 5, comma 1, let-	
	tera g), L. 6 giugno 2016 n. 106 e deve tenere conto, tra gli	
	altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle	
	dimensioni della società, anche ai fini della valutazione	
	dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	Sia il bilancio di esercizio che il bilancio sociale devono	
	essere depositati presso il registro delle imprese. Il bilan-	

cio sociale deve essere, inoltre pubblicato sul sito internet della società e, a tal fine, la stessa dovrà dotarsi di un sito internet.

Ai lavoratori, agli utenti e agli altri soggetti direttamente interessati alle attività della società sono garantite forme di coinvolgimento tali da consentir loro, anche mediante la partecipazione, anche tramite rappresentanti, all'assemblea dei soci, di esercitare un'influenza sulle decisioni della società, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o servizi.

Con apposito regolamento dovranno essere previste le specifiche modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale.

Art. 23. È ammessa la prestazione di attività di volontariato.

Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa non

	potrà essere superiore a quello dei lavoratori. Le prestazioni
	di attività di volontariato possono essere utilizzate in misu-
	ra complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di
	impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni
	vigenti.
	I volontari sono iscritti in apposito registro.
	I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e
	le malattie connessi allo svolgimento dell'attività svolta
	dalla società, nonché per la responsabilità civile verso ter-
	zi.
	Art. 24. La società può destinare una quota non superiore al
	tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali
	perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti
	dagli enti e dalle associazioni di cui all' articolo 15, comma
	3 D.Lgs. 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale,
	specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e
	allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed ini-
	ziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di
	studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività
	di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promo-
	zione della costituzione di imprese sociali o di loro enti as-
	sociativi, o il finanziamento di specifici programmi di svi-
	luppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali ver-
	samenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi
	dell'impresa sociale erogante.

Art. 25. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), D.Lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni,

Art.26. Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.

Art.27 - Violazioni Amministrative

La responsabilità per la vigilanza e l'attuazione di adempimenti di carattere amministrativo competono solo al soggetto al quale è attribuita la legale rappresentanza della società.

Art.28. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di cui al D.Lgs. 112/2017, al codice del Terzo settore ed alle norme del codice civile, per quanto non espressamente disciplinato ed in quanto compatibili.

34 di 35

BOLLO ASSOLTO PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE
M.U.I.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI
TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE.

VIGEVANO, 14 luglio 2023